Comune di Nerviano

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE, L'ASSEGNAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ

Approvato con deliberazione n. 49/C.C. del 27.4.2023, esecutiva in data 20.5.2023
pubblicato dal 23.5.2023 dal 6.6.2023, esecutivo dal 7.6.2023

Il regolamento è suddiviso nelle seguenti parti:

- Capo I – Principi Finalità ed Oggetto;
- Capo II – Acquisizione del Bene;
- Capo III – Assegnazione del Bene;
- Capo IV – Supporto e Monitoraggio;
- Capo V – Condizioni Generali.

CAPO I – Principi Finalità ed Oggetto

Articolo 1 - Principi e Finalità

1. Il Comune di Nerviano (nel seguito "Comune"), in conformità alle finalità del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile, come strumento di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per combattere l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione.
2. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati.
3. Il Comune, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, sostenibilità, pubblicità e trasparenza.
4. Ai sensi dell'art. 48 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011, il Comune, provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti. L'elenco, reso pubblico attraverso il sito internet istituzionale del Comune, è aggiornato annualmente, comunque ogni qualvolta intervengano delle modifiche di qualsiasi genere e natura. L'elenco presente nel sito deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, l'oggetto, la tipologia di attività svolta, la durata e gli estremi dell'atto di concessione.

Articolo 2 - Oggetto

I beni immobili confiscati alla criminalità, trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, in base all'art. 48 co. 3 lettera c) e d) e dell'art. 48 co. 4-bis del d.lgs. n. 159/2011 sono utilizzati esclusivamente per i seguenti fini:

1. Istituzionale

Il Comune può decidere di amministrare direttamente i beni immobili confiscati alla criminalità facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, per il perseguimento di fini istituzionali.

Per fini istituzionali devono intendersi, non solo la destinazione dei suddetti immobili a sede di Uffici, ma anche la loro utilizzazione per attività che l'Ente persegue istituzionalmente in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.

2. Sociale

Il Comune promuove l'utilizzazione a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità come strumento di sviluppo ed elevazione del territorio. L'affidamento del bene confiscato finalizzato alla realizzazione di attività sociali a favore del territorio è volto a promuovere la legalità e ad accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la Cittadinanza con particolare riguardo per le Fragilità. Le aree di intervento sono quelle relative a tutte le attività che possono essere svolte dagli ETS *ex* art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 compatibilmente con la destinazione d'uso degli immobili.

In particolare, relativamente agli immobili ad uso abitativo, si intendono privilegiare le seguenti destinazioni:

a. Alloggi per le emergenze abitative, per cui il Comune stabilisce con apposito atto i requisiti di accesso e contratto di ospitalità temporanea per i soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale privi di alloggio;
b. Alloggio protetto "Dopo di noi", per lo sviluppo di esperienze di vita indipendente di aggregazioni di disabili adulti;
c. Residenze destinate a genitori separati in difficoltà;
d. Residenze protette per vittime di violenze;
e. Alloggi Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

3. Economico

In questo caso il Comune deve dimostrare la contestuale presenza di tre presupposti:

a. impossibilità di utilizzare il bene direttamente o indirettamente per i fini di cui ai precedenti punti 1 e 2;
b. uso dei proventi esclusivamente a scopi sociali;
c. adeguata pubblicità del reimpiego per finalità sociale dei proventi derivanti dalla finalità economica.

Le somme introitate dal Comune, per effetto della concessione a titolo oneroso o della locazione dei beni immobili, dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente, per la ristrutturazione dei beni confiscati e, in secondo luogo, per le specifiche finalità sociali determinate di anno in anno in sede di approvazione del P.E.G. da parte della Giunta Comunale.

L'Ufficio Ragioneria determina il canone di concessione o locazione sulla base di apposita perizia o valutazione di stima, che tenga conto dei seguenti criteri:
a. valore immobiliare del bene da concedere in uso;
b. parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto di concessione ed alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'attività svolta, sia essa commerciale, produttiva, residenziale, agricola, di servizi o altro.

Il canone definitivamente determinato ai sensi del presente articolo sarà soggetto nel corso del rapporto ad aggiornamenti annuali sulla base di indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, se previsto dalle leggi in materia.

Nel caso di immobili che siano stati precedentemente locati durante la fase giudiziaria e che non sono quindi di immediata destinazione istituzionale o sociale il Comune potrà dare il suo assenso al trasferimento del cespite per finalità economica, fermo restando che i proventi che ne derivano siano destinati a finalità sociale. È necessario che per il soggetto affidatario non risultino cause ostative che indichino che il bene possa rientrare, anche per interposta persona e nella disponibilità della criminalità organizzata.

Il Comune integrerà la relazione annuale da inviare all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione di Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata con le risorse effettivamente riscosse e i progetti finanziati con i fondi di cui sopra.

CAPO II – Acquisizione del Bene

Articolo 3 - Condizioni per l'acquisizione dei beni immobili
I beni immobili confiscati alla criminalità possono essere acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune qualora venga accertata la conformità dei luoghi rispetto ai titoli abilitativi eventualmente rilasciati oppure se il Comune ha intenzione di farsi carico di eventuali sanatorie.
Prima della destinazione, durante la fase di sopralluogo, il Comune accerta eventuali errori e/o anomalie, sanatorie da attuare rispetto al PGT Comunale, in modo che il bene immobile possa essere regolarizzato prima del decreto di destinazione emesso dalla ANBSC e deciso dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia stessa.

Articolo 4 - Processo di partecipazione e progettazione
Il fine della destinazione dei beni è la promozione e lo sviluppo di strategie e politiche volte all'ascolto, alla partecipazione della collettività e dei suoi attori e allo sviluppo di attività economiche. A tal fine, il Comune ha la facoltà di organizzare:
a. incontri con la Cittadinanza e con i vari Enti del Terzo Settore come momenti di ascolto e contributo alle ipotesi progettuali e come occasioni di divulgazione e sensibilizzazione dei temi della legalità e della lotta alle mafie.
b. riunioni con i rappresentanti dei Comuni del Piano di Zona (nel seguito anche Zona) con l'obiettivo di:
   - mettere in relazione le esperienze in essere sui beni confiscati
   - condividere le proposte sulle politiche di destinazione, tenendo conto delle esigenze emerse dalla

Cittadinanza e dagli ETS;
- in caso non sia disponibile, elaborare l'elenco dei Servizi attivati nella Zona dagli ETS, dalle Reti e aggregazioni territoriali sui beni immobili.

Articolo 5 - Manifestazione di interesse

1. Al fine di acquisire il bene confiscato, il Comune deve rispondere alla manifestazione di interesse emessa dall'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
2. La competenza a rispondere alla manifestazione di interesse è del Servizio individuato dalla Giunta che rappresenta l'interfaccia con l'Agenzia Nazionale, secondo l'interesse espresso dalla Giunta, allegando la delibera di Giunta come da art. 2 del presente documento e la delibera di approvazione del Consiglio Comunale (TUEL art. 42 co. 2 lettera l).
3. La manifestazione di interesse è preceduta dalla seguente fase istruttoria:
   a. espletamento di uno specifico sopralluogo ad opera dei Servizi Tecnici avente ad oggetto il bene confiscato di cui il Comune intende richiedere l'acquisizione. Il sopralluogo è concordato con l'Agenzia Nazionale;
   b. predisposizione di un verbale a cura del Servizio Tecnico contenente i rilievi effettuati nell'espletamento del sopralluogo di cui al punto che precede, in merito a:
      - stato dei luoghi;
      - stato di occupazione;
      - stato di manutenzione;
      - consistenza;
      - destinazione;
      - conformità urbanistica dei luoghi;
      - abitabilità e titoli edilizi;
      - difformità edilizie ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme urbanistiche vigenti.
   c. proposta di possibile vocazione e ipotesi di utilizzo da parte dei servizi comunali a seguito di convocazione di conferenza di servizi.
   d. trasmissione al Servizio individuato dalla Giunta in ordine alla finalità del bene, dei riscontri e della documentazione tecnica prodotta in relazione agli elementi elencati al punto precedente.
4. Qualora il Comune non intenda acquisire il bene dovrà darne comunicazione all'Agenzia Nazionale motivandone la decisione.

Articolo 6 - Funzione d'indirizzo

1. La Giunta individua il Servizio che accederà ai sistemi informativi resi disponibili dall'Autorità Nazionale grazie ai quali si potranno identificare i beni in iter giudiziario, o confiscati definitivamente, che costituiranno la base informativa sulla quale analizzare e definire, successivamente, l'indirizzo strategico che il Comune vuole adottare per i beni confiscati.
2. La Giunta esercita la funzione di indirizzo in merito alla destinazione dei beni e, tenuto conto delle esigenze del territorio, delle risultanze degli incontri con la Cittadinanza, di cui all'art. 4, e dei sopralluoghi di cui all'art. 5 co. 3, propone le finalità d'uso di ciascun immobile presente nel territorio Comunale.
3. Con Deliberazione di Giunta vengono definiti i fini a cui destinare i beni da acquisire in ossequio all'art. 2 del presente Regolamento e più precisamente:
   - con gestione diretta da parte del Comune:
     - a finalità istituzionale, in tal caso, la Giunta assegnerà il bene al Servizio comunale destinatario per l'utilizzo;
     - a finalità istituzionale per il disagio abitativo tramite Avviso Pubblico;
     - a finalità sociale facendosi coadiuvare da Associazioni ed altri ETS individuati tramite Avviso Pubblico/manifestazione di interesse;
   - a gestione indiretta con assegnazione tramite Procedura di Evidenza Pubblica ai soggetti di cui all'art. 48 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 come rivisto dal Codice del Terzo Settore con l'indicazione delle relative aree di intervento. In tal caso, il Servizio competente rispetto alla finalità di utilizzo avvierà le necessarie procedure. L'Avviso Pubblico rivolto agli ETS può essere proposto anche prima della richiesta di destinazione del bene, a scopo esplorativo tramite Bando Preliminare. In caso di esito positivo di detto Bando, il progetto da realizzare sarà quello indicato

nel Bando Preliminare e non sarà necessario ripercorrere l'attività di emissione di un nuovo Bando dopo la destinazione formale del bene.
- a finalità economiche come specificato dall'art. 2 punto 3.

Articolo 7 - Acquisizione al patrimonio indisponibile

1. A seguito del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell'Agenzia Nazionale, il Servizio individuato dalla Giunta trasmette il decreto di destinazione ai Servizi Tecnici e concorda con l'Agenzia Nazionale e i servizi del Comune coinvolti nel procedimento, la data per la consegna materiale del bene.
2. Il Comune prende in consegna l'immobile e gli uffici competenti provvedono all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale, alla relativa copertura assicurativa e a tutti gli atti consequenziali di competenza, effettuando la trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità.

Articolo 8 - Gestione del bene

Il Comune, attraverso gli uffici competenti assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa civilistica in materia.

Articolo 9 – Amministrazione diretta del bene

1. I beni che il Comune intenda utilizzare direttamente per propri fini istituzionali ai sensi del precedente art. 2 p.1 dovranno essere amministrati per il tramite di risorse interne all'Amministrazione comunale.
2. Il Comune dovrà garantire la conservazione e la migliore utilizzazione dei beni amministrati direttamente, nonché il mantenimento del loro grado di funzionalità in relazione alla destinazione assegnata. In particolare i servizi comunali individuati per la realizzazione dei fini istituzionali dovranno tra l'altro:

- sovraintendere alla custodia ed allo stato di conservazione degli stessi;
- richiedere direttamente l'intervento degli uffici tecnici a ciò preposti in caso di lavori di riparazione e manutenzione;
- vigilare sulla correttezza dell'uso del bene da parte degli utilizzatori rispetto alla destinazione prevista.

CAPO III – Assegnazione del Bene

Articolo 10 – Iter per l'assegnazione del bene confiscato alla criminalità

1. Nel caso di destinazione del bene per finalità sociale da perseguire mediante assegnazione a terzi, il Servizio competente in ordine alla finalità del bene avvia le procedure per l'assegnazione, a titolo gratuito, mediante Procedura di Evidenza Pubblica, ai soggetti indicati nell'art. 48, co. 3, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011.
2. A tal fine, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, legalità, uguaglianza, imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, il Servizio competente in materia di beni confiscati predispone il Bando o il Bando Preventivo. I Bandi possono essere a livello sovracomunale ed in forma coordinata (da pubblicare sull'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune che deve contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare: finalità d'uso del bene, modalità di presentazione dei progetti, criteri e parametri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti, ubicazione e consistenza, fotografie, planimetrie, dati della classificazione catastale, impianti sussistenti ed esistenza di condominio.
3. Sono requisiti di ammissione al Bando e al Bando Preventivo:
   a) la costituzione formale da almeno un anno, precedentemente alla data di pubblicazione del Bando/Bando Preventivo, del soggetto partecipante, documentato mediante l'atto costitutivo e lo statuto che devono essere forniti;
   b) lo studio di fattibilità con il piano economico-finanziario comprendente una sezione descrittiva con indicazione delle attività e dei servizi che si intendono realizzare e una sezione analitica comprensiva di conto economico previsionale. Tali studi possono anche essere redatti con il supporto di contributi e risorse specialistiche;

c) per i soggetti che possono partecipare a gare pubbliche la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all'art. 80 co. 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), d.lgs. 50/2016 (Motivi di esclusione) redatta da parte del soggetto partecipante al bando.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, da trasmettere entro 30 gg dall'intervenuta modificazione dei dati dichiarati del soggetto partecipante al Bando/Bando Preventivo;
e) indicazioni delle possibili migliorie che si intendono effettuare, nel caso di assegnazione del bene, a valle della aggiudicazione del bando. Per i prestatori di servizi ed esecutori di lavori si dovranno coinvolgere quelli appartenenti all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (in seguito White List) della Prefettura indicando la tipologia dei lavori loro assegnati. Laddove la White List non fosse disponibile occorre specificare i codici ATECO relativi alle aziende da coinvolgere;
f) per gli ETS si rinvia al registro unico previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore (RUNTS) e, nel caso non fosse ancora istituito, rimangono valide le iscrizioni precedenti ai rispettivi albi ed elenchi;
g) relazione descrittiva delle attività già svolte in precedenti esperienze;
h) elenco della compagine sociale degli amministratori e di chi svolge funzioni direttive all'atto della presentazione della domanda e nei due anni precedenti.

Non possono concorrere alla concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgono funzioni direttive, o che li abbiano svolte in un periodo (biennio) precedente, né quegli organismi nei quali ci siano soci che versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla Legge.
L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere indirizzata al Sindaco, ed inviata a mezzo PEC.

Articolo 11 - Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri generali di valutazione

1. La valutazione delle proposte verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice: in conformità all'art. 77 del d.lgs. 50/2016 la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte.
   La Commissione Giudicatrice (di 3 componenti incluso il Presidente) è composta dal Responsabile del Servizio individuato dalla Giunta (Presidente della Commissione), e da altri 2 in forza al servizio a cui afferiscono le finalità e gli scopi oggetto dell'utilizzo del bene. I membri della Commissione vengono nominati nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi. Per i beni particolarmente importanti/simbolici/complessi, possono partecipare membri esterni residenti nei Comuni della Zona (con partecipazione a titolo gratuito)*.*
2. La Commissione valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dal Bando, dal Bando Preliminare o dall'Avviso Pubblico in base alle condizioni del presente Regolamento. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Responsabile del Procedimento (RUP).
3. Nella valutazione delle proposte la Commissione Giudicatrice dovrà tener conto:
   a) dei criteri e parametri esplicitati nel Bando (o nell'Avviso Pubblico in base alle condizioni del presente Regolamento);
   b) per i progetti che prevedono attività economiche sarà redatto lo studio di fattibilità comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprovanti la sostenibilità economica, ambientale e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;
   c) dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene in termini di riappropriazione del bene da parte della collettività e delle eventuali ricadute occupazionale del progetto;
   d) eventuali esperienze pregresse nel settore di intervento cui è destinato il bene;
   e) eventuali esperienze pregresse nella gestione di beni confiscati;
   f) complementarità della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente negli ambiti di riferimento;
   g) composizione di Reti di Comuni e di eventuali Consorzi coinvolti nel progetto.
4. La Commissione produrrà il verbale con gli esiti delle valutazioni e la proposta di aggiudicazione che verrà trasmessa al RUP, il quale effettuerà le verifiche del caso sul possesso dei requisiti vincolanti e

sulle autocertificazioni. Al termine delle verifiche, se l'esito è positivo, il RUP formalizzerà l'aggiudicazione definitiva e sottoscriverà il contratto di concessione.

Articolo 12 - Determinazione di assegnazione del bene

1. Il Servizio individuato dalla Giunta provvede, con apposita determinazione, ad assegnare il bene confiscato al/i soggetto/i individuati dalla Commissione Giudicatrice di cui al precedente art. 11, all'esito del procedimento.
2. Tale determinazione deve contenere:
   a. l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie e degli estremi catastali;
   b. l'esatta individuazione della finalità sociale cui il bene è destinato e del progetto da realizzare;
   c. gli oneri dell'assegnatario e le modalità di utilizzo del bene;
   d. la durata dell'assegnazione;
   e. il divieto di sub-affidamento;
   f. il termine entro il quale devono essere avviate le attività progettuali;
   g. l'indicazione delle modalità di controllo che saranno attivate dal Comune, con la precisazione delle condizioni gravi che comportano la revoca dell'assegnazione, quali ad esempio l'informazione ricevuta dalle competenti autorità giudiziarie che il bene è rientrato in possesso della criminalità;
   h. le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 13 - Durata dell'assegnazione ed eventuale rinnovo

1. La durata della concessione è determinata in funzione dell'attività che verrà espletata all'interno del bene e dovrà essere congrua rispetto all'investimento espletato per lo sviluppo del progetto sul bene.
2. La durata della concessione dell'immobile, essendo legata alla effettiva erogazione del Servizio da parte dell'ETS, dovrà avere la stessa durata prevista per il servizio. Sarà compito dei referenti dei servizi relativi alla finalità del bene, comunicare al Settore individuato dalla Giunta eventuali esigenze circa la necessità di modificare la durata della concessione per sincronizzarla con la durata del servizio fornito.
3. La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Sindaco ed al servizio competente a seguire il progetto almeno sei mesi prima della scadenza, e dovrà essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
4. Il concedente ha la facoltà di procedere o meno al rinnovo, con atto motivato tenendo conto delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Riconsegna del bene

1. Alla scadenza della concessione e/o del rinnovo, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire il bene assegnato nella sua integrità, libero da persone e da cose, previa verifica delle loro condizioni da parte del Servizio competente per il servizio svolto dall'assegnatario, il quale coinvolgerà i servizi competenti.
2. L'assegnatario non potrà avanzare alcuna pretesa economica per le eventuali migliorie apportate all'immobile durante il periodo di assegnazione anche in caso di revoca anticipata o rinuncia per qualsiasi causa.
3. All'atto della riconsegna, viene redatto un verbale e consegnate le chiavi di accesso al bene al servizio competente per il servizio svolto dall'assegnatario che coinvolgerà i Servizi Tecnici per quanto di sua competenza. Qualora vengano riscontrati danni e/o manufatti abusivi all'interno del bene concesso, il Comune richiede all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di non ottemperanza, provvede all'addebito in danno dei costi. Allo stesso modo si procede nel caso in cui, al momento della riconsegna, sussistano morosità a qualsiasi titolo in capo all'assegnatario (utenze, tributi, spese condominiali, ecc.).

Articolo 15 - Oneri degli assegnatari dei beni confiscati

Gli oneri da richiedersi agli assegnatari sono specificati nel bando e possono essere:

1. farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria (spese di registrazione del contratto, oneri condominiali, utenze, arredi, copertura assicurativa per l'immobile e le persone con massimale almeno pari al valore di stima del bene) e di tutto quanto previsto nella Concessione stipulata con il Servizio competente, ferme restando le eventuali agevolazioni previste con Delibere di Consiglio Comunale per i tributi locali;
2. in caso di interventi di manutenzione straordinaria, chiedere preventivamente l'autorizzazione al Servizio competente per il servizio svolto dall'assegnatario. Gli interventi vanno eseguiti a regola d'arte

e sono sottoposti al controllo da parte dei Servizi tecnici competenti;
3. restituire il bene nella sua integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso si riscontrino, al momento della restituzione, danni al bene concesso, il Comune richiede all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza il Comune provvede in danno addebitando i costi all'assegnatario, ovvero richiede il relativo risarcimento;
4. consentire al Settore individuato dalla Giunta di effettuare i controlli previsti all'art. 17 del presente Regolamento;
5. i soggetti assegnatari non possono procedere al sub-affidamento del bene confiscato o di parte di esso, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.

Gli assegnatari del bene, inoltre, devono:

a. avviare le attività di cui ai progetti entro tre mesi dalla consegna del bene, pena la revoca dell'assegnazione senza obbligo di indennizzo da parte del Comune.
b. realizzare, almeno una volta all'anno, un'iniziativa divulgativa sulle finalità del progetto e sulle attività realizzate e consentire al Comune la possibilità di organizzare iniziative istituzionali nel bene confiscato;
c. inviare al Settore individuato dalla Giunta l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività progettuali, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
d. trasmettere al Settore individuato dalla Giunta una relazione annuale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, contenente gli obiettivi raggiunti in ordine al progetto proposto, corredata da copia dei pagamenti effettuati relativi a utenze e servizi a rete a carico dell'assegnatario;
e. esporre nel bene assegnato una targa di dimensioni cm. 60x90 sulle quale dovrà essere apposta, oltre al logo del Comune, anche la dicitura "Bene confiscato alla criminalità".

Articolo 16 - Concessione

1. A seguito della determinazione di cui al precedente art.12, il Settore individuato dalla Giunta, dopo le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e del codice degli appalti, invita l'assegnatario a sottoscrivere, entro 30 giorni, la concessione che regola le obbligazioni reciprocamente assunte.
2. La concessione sottoscritta dal soggetto assegnatario verrà trasmessa ai Servizi Tecnici e al servizio interessato in ordine al progetto per tutti gli adempimenti consequenziali.
3. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione.
4. La concessione deve prevedere tutti gli oneri e gli obblighi dell'assegnatario legati alla corretta gestione e all'utilizzo del bene.

CAPO IV – Supporto e Monitoraggio

Articolo 17 - Attività di monitoraggio

1. Il Settore individuato dalla Giunta ed il servizio competente in relazione al progetto effettuano, ciascuno per le proprie competenze, il controllo circa il corretto utilizzo del bene assegnato ed il rispetto degli obblighi assunti dall'assegnatario attraverso la procedura di monitoraggio:
   a. effettuano periodicamente interviste con gli operatori e/o sopralluoghi diretti a verificare lo stato dei luoghi ed il corretto svolgimento dell'attività per cui l'assegnazione è stata effettuata.
   b. per l'attività di monitoraggio il Comune, in base ai partenariati costituiti, si può avvalere di Organizzazioni nazionali, Fondazioni, Associazioni ed esperti indipendenti nei settori collegati alle attività concretamente svolte nei beni confiscati.
2. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, il Servizio competente in materia di beni confiscati e quello in relazione al progetto provvedono ad istruire un rapporto annuale che viene trasmesso alla Giunta.
3. A fronte di ogni incontro del gruppo di Monitoraggio verrà redatto un verbale e opportunamente archiviato.
4. In caso di gravi criticità o irregolarità i servizi procedono in contradditorio con gli assegnatari. L'esito negativo del contradditorio può sfociare nella revoca dell'assegnazione con conseguente riconsegna del bene secondo quanto previsto nel successivo art. 18
5. Il Sindaco invierà il report a frequenza annuale all'Agenzia Nazionale per informare sullo stato

dell'assegnazione o alternativamente utilizzerà i sistemi informatici disponibili e resi fruibili agli Enti Territoriali dall'Agenza Nazionale.
6. Le informative sulle attività di natura progettuale potranno essere condivise negli incontri di Zona e con la Cittadinanza.

Articolo 18 – Revoca della Concessione
La revoca della concessione può essere esercitata dal Comune. La revoca dei provvedimenti di concessione è disciplinata all'interno del contratto che disciplina la concessione.

CAPO V – Condizioni Generali

Articolo 19 – Cessione del bene e del contratto
Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto, funzioni organizzative ed attività previste nel progetto e nella concessione.

Articolo 20 – Diversa destinazione del bene
1. Il Settore individuato dalla Giunta, in caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'assegnazione del bene confiscato che comporti un cambio di destinazione del bene (da sociale a istituzionale o viceversa), fornisce la comunicazione all'Agenzia Nazionale; quindi, il Comune procede alla nuova fase di assegnazione del bene.
2. Qualora il Settore individuato dalla Giunta rilevasse che la destinazione inizialmente individuata e comunicata all'Agenzia Nazionale fosse inapplicabile sul territorio potrà chiedere supporto al Comune e/o all'Agenzia stessa.

Articolo 21 – Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità effettuate con una Procedura ad Evidenza Pubblica dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento alla scadenza del primo periodo di assegnazione in essere sarà possibile procedere al rinnovo secondo la procedura prevista dall'art. 12 del presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il rinnovo deve avere una durata tale da allineare le assegnazioni alla durata prevista dal presente Regolamento.

Articolo 22 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.